



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-GE - DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-GE**
Oggetto: **ATTO PRIVATO - N. 12 VARIAZIONI STATUTI PER ISCRIZIONE AL RUNTS (COME DA ELENCO ALLEGATO)**
Classificazione:
Mittente: **ASSOCIAZIONE ARCI GENOVA**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0263678**
Data: **07/11/2022 11:06:31**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 2 - UT GENOVA 2 - DP GENOVA**

L'OPERATORE
Marina Bertini



Alla c.a.
dott.sa Lanzino Giovanna
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Genova 2

Genova, 7 Novembre 2022

Oggetto: Registrazione statuti articolazioni territoriali ARCI Genova

Come da accordi telefonici, alleghiamo alla presente la documentazione di n.12 Associazioni affiliate ad ARCI Genova (di seguito in elenco), utile al deposito dei relativi statuti modificati.

Le modifiche, rese necessarie a seguito del rilievo del Ministero del Lavoro e successivamente dell'Ufficio Regionale Terzo Settore di Regione Liguria (**Prot-2022-0713098 del 03/08/2022** in allegato), risultano esenti da imposta di registro ex articolo 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, in quanto adeguamento degli statuti alla nuova normativa, e da imposta di bollo in quanto enti in trasmigrazione al RUNTS dal registro regionale APS.

CIRCOLO DELLA RESISTENZA 80039030103
CIRCOLO TRENSASCO 80099290100
CIRCOLO VEGA 95019680107
GEMINIANO APS 95081400103
ARCI PICCARELLO APS 80039150109
CIRCOLO RICREATIVO CACCIATORI PROPATA 95002180107
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEMPO LIBERO GIACOMO PROFUMO DETTO
PIRULIN 95082130105
ARCI CIRCOLO PRIMO MAGGIO 80047600103
ARCI MEDITERRANEO IN DANZA MID APS 95208120105
CRSF MERLINO 80037610104
FUTURO PRIMITIVO 95059180109
MANIN - MARASSI 95206110108

Il presidente


ARCI GENOVA APS
Via al Molo Giano - Varco delle Grazie - Casa 25 aprile 16128 Genova

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, CIRCOLO ARCI TRENSASCO A.P.S., che assume la forma giuridica di associazione. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sant'Olcese, 16010, in Via Trensasco, 12. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART.2 FINALITA' ATTIVITA'

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera società.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

Lettera l : Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale , incluse attività, anche editoriali , di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione offre ai soci spazi per organizzare giochi (a titolo di esempio, carte, bocce, biliardo), attività ricreative e aggregative; organizza attività di intrattenimento per i bambini e adulti, pranzi sociali, assemblee dei soci e riunioni/incontri di interesse sociale e informativo per la comunità.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- contributi , erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART.5 ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Anche i minori possono assumere il titolo di socio, previo consenso del genitore.

Il socio presenta domanda di ammissione all'Associazione fornendo i propri dati anagrafici; sarà compito del Consiglio Direttivo, attraverso uno o più consiglieri aventi delega, valutare la richiesta ed esprimersi entro un massimo di giorni trenta. In caso la domanda non venga accettata entro tale termine, il Direttivo ne deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto
- mancato versamento della quota associativa
- morte
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto

ART.6 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1-Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2-Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- godere del pieno elettorato attivo e passivo
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- recedere dall'appartenenza all'Associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo

3-Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- rispettare le delibere degli organi sociali
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART.7 VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea degli associati

Consiglio Direttivo

Presidente

Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Organo di revisione (eventuale- nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri, da un segretario.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. È convocata mediante avviso scritto almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo avviso posto in bacheca, lettera, fax, e-mail.

Vi possono partecipare tutti i soci in regola con la quota associativa da almeno 3 mesi.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione necessita della presenza della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione ha validità qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le elezioni degli organi del Circolo sono espletate a scrutinio segreto. Prima delle elezioni sarà nominata dall'assemblea dei soci una Commissione Elettorale composta da n. tre soci che preferibilmente non ricoprano cariche sociali. Le schede porteranno l'intestazione del Circolo e saranno consegnate nella sede sociale prima delle elezioni.

Terminate le operazioni di scrutinio il seggio procede alla proclamazione degli eletti, in numero dispari a seconda del numero di candidati che si presentano alle elezioni e tenendo conto di avere un numero minimo di candidati come riserve.

Il socio eletto il quale per motivi legittimi non potesse accettare la carica sarà surrogato dal socio che abbia riportato dopo di lui il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si andrà al ballottaggio.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i giorni quindici successivi alla loro formazione. Restano a disposizione del Socio per la consultazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta motivata dell'Organo di controllo (ove nominato).

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

L'assemblea straordinaria viene convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione dell'associazione.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 60 per cento degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui

all'articolo 18.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici eletti tra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 4 (quattro) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente e il segretario;
- elegge al suo interno
- amministra L'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 RISORSE

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 15 BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.16 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall' art.14 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.LGS. 117/2017

ART. 18 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 19 STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.